

**CITTA' DI BIELLA
DIVISIONE TECNICA**

07/13

CENTRO DI RESPONSABILITA': SETTORE XI – Strade –

CENTRO DI COSTO: SEZIONE B/1

**QUALIFICA E FIRMA
DEL RESPONSABILE**

(Arch. Marco Siletti)

OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI E SOTTOSERVIZI II LOTTO ANNO 2013 – AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO ALLA DITTA CAVE DI SOSTEGNO SRL

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

B1 728 DEL 11/09/2014

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Premesso che:

- con deliberazione della G.C. n. 174 in data 23/5/2014 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di Manutenzione Straordinaria Strade Comunali e Sottoservizi II Lotto Anno 2013, per un importo a base d'asta di Euro 374.014,67= (IVA esclusa) di cui Euro 7.333,63= quale costo per la sicurezza (D.L.vo n.81/08) e Euro 105.393,26= quale costo del personale (art. 82, comma 3-bis, D.Lvo 163/2006, introdotto dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98), entrambi non soggetti a ribasso;
- con Determinazione di impegno n. 673 del 18/08/2014 con la quale sono stati aggiudicati i lavori di cui all'oggetto all'impresa **SIMEONI ERMANNNO** s.r.l. con sede in Morazzone (VA) via Pagliate, n. 23 (C.F./P.IVA: 03124350129), per l'importo complessivo di **Euro 281.981,28=** (duecentoottantunomilanovecentoottantuno/28) I.V.A. esclusa, tenuto conto del ribasso offerto del **35,223 %** (trentacinquevirgoladuecentoventitrepercento) pari a Euro 92.033,39= sull'elenco prezzi posto a base di gara, al netto del costo per la sicurezza di Euro 3.052,36= (D.L.vo n.81/08) e del costo del personale di Euro 48.215,46= (art. 82, comma 3-bis, D.Lvo 163/2006), entrambi non soggetti a ribasso;
- la ditta appaltatrice ha indicato in sede di formulazione dell'offerta le opere che intendeva subappaltare ai sensi dell'art. 18 della Legge 19/3/1990 n° 55 e dell'art. 118 del Decreto Legislativo 12.04.2006, n. 163 e s.m.i;

Vista la richiesta fatta dalla ditta aggiudicataria intesa ad ottenere l'autorizzazione all'affidamento in subappalto all' **Impresa CAVE DI SOSTEGNO SRL** con sede in Biella, viale Macalle' n. 41 (codice fiscale e partita IVA 01872840028) per i lavori di fresatura e pulizia del manto stradale, riposizionamento griglie e chiusini per l'importo presunto di € 20.000,00 + I.V.A.=;

Considerato che, come risulta dalla documentazione appresso indicata non esistono nei confronti dell'impresa citata affidataria del subappalto i divieti previsti dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n° 575 e s. m.i;

Vista la documentazione presentata dall'impresa aggiudicataria inerente la ditta subappaltatrice;

Ritenuto che non sussistono motivi per negare l'autorizzazione al subappalto in quanto la ditta proposta come subappaltatrice è in possesso dei requisiti di idoneità tecnica, economica e morale;

Ciò premesso,

DETERMINA

Di autorizzare il subappalto all'impresa **CAVE DI SOSTEGNO SRL** con sede in Biella, viale Macalle' n. 41 (codice fiscale e partita IVA 01872840028) per i lavori di fresatura e pulizia del manto stradale, riposizionamento griglie e chiusini per l'importo presunto di € 20.000,00 + I.V.A.=; a condizione che delle opere elencate nelle premesse, relative ai lavori di "Manutenzione Straordinaria Strade Comunali e Sottoservizi II Lotto Anno 2013", nonché dell'operato del subappaltatore, risponda solo e sempre l'appaltatore, ai sensi dell'art. 1228 del Codice Civile.

***IL DIRIGENTE DEL SETTORE
EDILIZIA PUBBLICA E IMPIANTI
(Dott. Arch. Graziano Patergnani)***